

o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;

p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;

q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;

r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;

s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;

t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;

u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;

v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;

z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;

aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000 »;

2) nel comma 2, dopo le parole: « redditi di pensione » sono aggiunte le seguenti: « , redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000 »;

3) nel comma 3, le lettere da a) a g) sono sostituite dalle seguenti:

« a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;

b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

c) lire 930.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;

d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;

f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;

h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000 »;

e) all'articolo 13-ter, in materia di detrazioni per canoni di locazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: « lire 640.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 960.000 »;

2) alla lettera b), le parole: « lire 320.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 480.000 »;

f) all'articolo 48-bis, comma 1, lettera a-bis), concernente la determinazione del reddito del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria esercitata presso studi professionali privati, le parole: « nella misura del 90 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 75 per cento ».

2. Nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « alla eliminazione delle barriere architettoniche, » sono inserite le seguenti: « aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, » e dopo le parole: « sulle parti strutturali » sono aggiunte le seguenti: « , e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici »;

b) al comma 6, le parole: « nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio

2000 » sono sostituite dalle seguenti: « nei periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001 ».

3. All'articolo 13 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, concernente norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: « nel periodo d'imposta 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « nei periodi d'imposta 2000 e 2001 ».

4. Ai fini delle detrazioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000, si considerano validamente presentate le comunicazioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, trasmesse entro 90 giorni dall'inizio dei lavori.

5. Ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprietà indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.

6. Nell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 3 è abrogato.

7. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 2), ed e) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000; quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d), numeri 1) e 3), e f) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2001. Le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

8. Le modifiche apportate dalle disposizioni di cui al presente titolo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche valgono ai fini della restituzione del drenaggio fiscale disciplinata dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze con le seguenti: fino a lire 2.500.000.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), al numero 1), sostituire le parole: lire 480.000, con le seguenti: lire 640.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista.

2. 191. *(ex 2. 173.)* Pistone.

Al comma 1, lettera e), al numero 1), premettere il seguente:

01) all'alinea del comma 1, le parole: « degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3 », sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 11 e 6.

2. 51. *(ex 2. 61.)* Fongaro, Frosio Roncalli, Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera e), numero 1, sostituire la parola: 960.000 con la seguente: 1.300.000.

Conseguentemente, alla medesima lettera e), numero 2, sostituire la parola: 480.000 con la seguente: 650.000.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le suddette detrazioni si calcolano senza alcuna distinzione relativa alla tipologia del contratto di affitto, e si applicano a favore esclusivamente di coloro che abitano in fitto una casa ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista progressisti.

2. 140. *(ex 2. 16.)* Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: lire 960.000 con le seguenti: lire 1.200.000.

Conseguentemente, alla medesima lettera e), numero 2), sostituire le parole: lire 480.000 con le seguenti: lire 600.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

2. 52. *(ex 2. 127.)* Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

3) al comma 1, dopo le parole: « degli articoli 2, comma, » inserire le seguenti: « 1 e ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

2. 141. *(ex 2. 18.)* Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente numero:

3) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai titolari di contratti di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, riguardanti unità immobiliari e relative pertinenze destinate ad abitazione principale, spetta una detrazione di im-

sta pari all'imposta sul valore aggiunto pagata nello stesso periodo. Tale credito è trasferibile, totalmente o parzialmente, al coniuge o ad altri membri della famiglia facenti parte dello stesso nucleo familiare o domiciliati nella medesima unità immobiliare ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

2. 54. (ex 2. 65.) Fongaro, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente numero:

3) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per i titolari dei contratti di locazione di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spettano le seguenti detrazioni:

a) 400.000 se il reddito complessivo non supera i 30.000.000;

b) 250.0000 se il reddito complessivo non supera i 60.000.000 milioni. »

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

2. 53. (ex 2. 194.) Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente numero:

3) all'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 488 del 1999 le parole da: « stipulati » fino a: « 9 dicembre 1988, n. 431 » sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

2. 55. (ex 2. 124.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2002: — 20.000.

2. 108. (ex 2. 25.) Repetto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: 31 dicembre 2000 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

2. 94. (ex 2. 181.) Scajola, Conte.

(A.C. 7328-bis — sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO II

**DISPOSIZIONI PER FAVORIRE
LO SVILUPPO EQUILIBRATO**

ART. 3.

(Riduzione della aliquota IRPEG).

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, le parole: « pari al 58,73 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e al 53,85 per

cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, »;

b) all'articolo 91, le parole: « con l'aliquota del 37 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 »;

c) all'articolo 105, comma 4, le parole: « nella misura del 58,73 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 53,85 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, »;

d) all'articolo 105, comma 5, le parole: « di un importo pari al 58,73 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « di un importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, ».

2. Nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « A tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 45,72 per cento delle plusvalenze e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003; per le società quotate, tali misure sono pari, rispettivamente, all'80,56 e all'80 per cento ».

3. Per il reddito del periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, la misura del 48,65 per cento, prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è ridotta al 47,22 per cento.

4. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta dal 98 per cento al 93 per cento.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Riduzione dell'aliquota IRPEG).

Sopprimerlo.

* **3. 24.** (ex 3. 1.) Bonato, Giordano, De Cesari.

Sopprimerlo.

* **3. 1.** (ex 3. 9.) Malavenda.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: 36 per cento fino alla fine della lettera, con le seguenti: 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 34 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002.

Seguono compensazioni del gruppo I Democratici.

3. 22. (ex 3. 25.) Cambursano.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: 36 per cento fino alla fine della lettera, con le seguenti: 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3.

3. 2. (ex 3. 26.) Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: 36 per cento fino alla fine della lettera con le seguenti: 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.

3. 3. (ex 3. 3.) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: 36 per cento fino alla fine della lettera con le seguenti: 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

3. 5. (ex 3. 16. e 3. 18) Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 36 per cento con le seguenti: 36,5 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 35,5 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis. — (Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione). — 1. La percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, comma 1, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni è elevata al 60 per cento dal primo gennaio

2001. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista.

3. 26. (ex 49. 021.) Maura Cossutta.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 36 per cento con le seguenti: 35 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 34 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

3. 6. (ex 3. 12.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 36 per cento con le seguenti: 35,5 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 33,5 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

3. 7. (ex 3. 8.) Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 con le seguenti: , del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, e del 34 per cento a

decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

- 3. 8.** (ex *3. 15. e *3. 17.) Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 con le seguenti: , del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3.

- 3. 9.** (ex 3. 27.) Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 con le seguenti: , del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.

- 3. 10.** (ex 3. 6.) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole 1° gennaio 2003 con le seguenti: 1° gennaio 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

- 3. 11.** (ex 3. 13.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e, per le zone di intervento degli obiettivi 1 e 2, del 25 cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11 e 6.

- 3. 15.** (ex 3. 4.) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e, per le zone di intervento dell'obiettivo 1, del 25 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

- 3. 14.** (ex 3. 14.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e, per le zone di intervento dell'obiettivo 1, del 25 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

- 3. 18.** (ex 3. 28.) Possa, Alessandro Rubino, Conte, Marzano, Leone.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e, per le zone di intervento dell'obiettivo 1, del 25 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CCD.

- 3. 19.** (ex 3. 23.) Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, DAlia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e, per le zone di intervento dell'obiettivo 1, del 25 cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001.

Conseguentemente, all'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° ottobre 2000 *con le seguenti:* 1° gennaio 2001;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: lire 800.000 *con le seguenti:* lire 500.000;

sopprimere il comma 10.

3. 16. (ex 3. 7.) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e per le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, del 25 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera a), capoverso 4-bis:

alla lettera a), sostituire le parole: lire 350.000.000 *con le seguenti:* lire 140.000.000;

alla lettera b), sostituire le parole: lire 350.000.000 ma non lire 350.100.000 *con le seguenti:* lire 140.000.000 ma non lire 140.100.000;

alla lettera c), sostituire le parole: lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000 *con le seguenti:* lire 140.100.000 ma non lire 140.200.000;

alla lettera d), sostituire le parole: lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000 *con le seguenti:* lire 140.200.000 ma non lire 140.300.000.

3. 13. (ex 3. 20. seconda versione) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e per le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, del 25 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 450.000;

2002: — 450.000;

2003: — 450.000.

3. 12. (ex 3. 21.) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e, per le zone di intervento dell'obiettivo 1, del 30 cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001.

Conseguentemente all'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° ottobre 2000 *con le seguenti:* 1° gennaio 2001;

sopprimere il comma 10.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

3. 17. (ex 3. 5.) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e per le zone di intervento dell'obiettivo 1 con aliquota del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso dal 1° gennaio 2001, e del 32 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 200.000;

2002: — 240.000;

2003: — 180.000.

3. 23. (ex 3. 24.) Testa.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella determinazione dei suddetti criteri il CIPE prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori dell'obiettivo 1. »

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

3. 20. (ex 3. 19.) Mazzocchi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Al primo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), dopo la parola: regioni sono inserite le seguenti parole: e le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.

6. Al 20 comma, lettera *b*), dell'articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), sono soppresse le parole: « comprese le unità sanitarie locali. »

7. Al comma 3 dell'articolo 19-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « università ed enti di ricerca », sono aggiunte le seguenti: « unità sanitarie locali e aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale ».

8. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dal punto 13

della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativamente alla benzina ed al G.P.L. consumati per l'azionamento delle ambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunte le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.

9. Il gas metano impiegato nelle unità sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale è assoggettato alla medesima imposizione ed aliquota prevista per gli usi industriali, come da Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

10. Alla tabella A parte 3A del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, al punto 127-*duodecies*, dopo le parole: gli edifici di edilizia residenziale pubblica, sono inserite le seguenti: gli edifici di proprietà delle unità sanitarie locali, e delle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU.

3. 21. (ex 3. 22.) Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo, Tassone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Per le imprese operanti nelle aree dell'obiettivo 1, l'aliquota IRPEG è del 27 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla Tabella A, alla voce Ministero del Tesoro, bilancio e programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

3. 25. (ex 3. 11. seconda versione) Sales, Vozza, Di Fonzo.

All'articolo 3, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il combinato disposto dell'articolo 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210 e dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta per la società per azioni Ferrovie dello Stato, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1988 al 12 agosto 1992, quando tale Società aveva la figura di Ente Ferrovie dello Stato, come soggetto equiparato, ai fini dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e dotate di personalità giuridica, di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. 31. Il Governo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Disposizioni in materia di IRPEF). — 1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « entro sei mesi dall'acquisto stesso » sono aggiunte le seguenti: « ovvero entro sei mesi dall'esecutività, quando l'acquisto è avvenuto in presenza di un procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto »;

b) dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: « In caso di acquisto avvenuto in presenza di procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto, la detrazione spetta dal periodo di imposta in cui l'immobile viene adibito ad abitazione principale. »

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

3. 01. (ex 3. 01.) Mazzocchi, Armani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. All'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado, a propri dipendenti da persone giuridiche o a dipendenti delle associazioni di categoria da parte degli associati alle rispettive associazioni di appartenenza. »

3. 02. (ex 3. 02.) Mazzocchi, Armani.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
DEL GOVERNO 3.03.

Sostituire il comma 1 con il seguente: Le maggiori entrate tributarie e le maggiori entrate relative ai contributi sociali che si realizzeranno per effetto delle disposizioni previste dall'articolo 70, sono destinate rispettivamente alla riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) gravante sul reddito d'impresa ed alla riduzione dei contributi sociali gravanti sulle imprese.

0. 3. 03. 7. Giancarlo Giorgetti, Galli, Molgora.

Al comma 1, sostituire le parole: che risulteranno con le seguenti: derivanti.

0. 3. 03. 8. Giancarlo Giorgetti, Galli, Molgora.

Al comma 1, dopo le parole: sono destinate aggiungere le seguenti: ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro finalizzato, con appositi provvedimenti.

Conseguentemente dopo le parole: reddito d'impresa *aggiungere le seguenti:* . La riduzione viene effettuata con priorità temporale nelle aree e nei territori di cui al comma 10 del successivo articolo 5.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

0. 3. 03. 1. (Testo così modificato nel corso della seduta) Testa, Conte.

(Approvato)

Al comma 1 sostituire le parole da: alla riduzione *fino alla fine del comma con le seguenti:* rispettivamente alla riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) gravante sul reddito di impresa ed alla riduzione dei contributi sociali gravanti sulle imprese.

0. 3. 03. 9. Giancarlo Giorgetti, Galli, Molgora.

Al comma 1, sostituire le parole: e dell'imposta sul reddito *fino alla fine dell'emendamento con le seguenti:* che è determinata con decorrenza 1° gennaio 2001 nella misura del 26 per cento e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gravante sul reddito d'impresa, da ridurre nella medesima proporzione stabilita per l'IRPEG, per i soggetti d'imposta aventi sede nelle zone di intervento dell'Obiettivo 1.

2. L'aliquota IRPEG in tutto il territorio nazionale è altresì fissata:

con decorrenza 1° gennaio 2001 nella misura del 34 per cento;

con decorrenza 1° gennaio 2002 nella misura del 32 per cento;

con decorrenza 1° gennaio 2003 nella misura del 30 per cento;

con decorrenza 1° gennaio 2004 nella misura del 28 per cento;

con decorrenza 1° gennaio 2005 nella misura del 26 per cento.

3. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, assunto di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissa, anno per anno, le modalità ed i termini per rendere compatibili i benefici di cui al presente articolo, con le disposizioni previste per l'applicazione della DIT.

0. 3. 03. 17. Bono, Possa, Liotta, Alberto Giorgetti, Armani, Proietti, Acierno.

Al comma 1, sostituire le parole: e dell'imposta sul reddito *fino alla fine del comma con le seguenti:* che è determinata con decorrenza 1° gennaio 2001 nella misura del 26 per cento e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gravante sul reddito d'impresa, da ridurre nella medesima proporzione stabilita per l'IRPEG, per i soggetti d'imposta aventi sede nella zone di intervento dell'Obiettivo 1.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

0. 3. 03. 4. Possa, Bono, Liotta, Alberto Giorgetti, Armani, Peretti, Selva.

Al comma 1, sostituire le parole da: giuridiche e *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fisiche (IRPEF) limitatamente ai contribuenti titolari di reddito da lavoro dipendente compreso entro i primi 3 scaglioni reddituali.

0. 3. 03. 2. De Cesaris, Giordano, Bonato.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazione del Gruppo Alleanza nazionale.

0. 3. 03. 5. Alberto Giorgetti, Bono, Possa, Liotta, Armani, Peretti, Selva, Molgora.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: decreto del Ministro delle Finanze *con le seguenti:* decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.

0. 3. 03. 10. Giancarlo Giorgetti, Galli, Molgora.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: decreto del Ministro delle Finanze aggiungere le seguenti: sentite le competenti commissioni parlamentari.

0. 3. 03. 11. Giancarlo Giorgetti, Galli, Molgora.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: decreto del Ministro delle Finanze aggiungere le seguenti: da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

0. 3. 03. 12. Giancarlo Giorgetti, Galli, Molgora.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire parole da: a seguito fino alla fine del comma con le seguenti: da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene stimato il maggior gettito realizzabile e viene disposta la riduzione di cui al comma 1.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

0. 3. 03. 13. Giancarlo Giorgetti, Galli, Molgora.

Sopprimere il comma 3.

0. 3. 03. 14. Giancarlo Giorgetti, Galli, Molgora.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazione del Gruppo Alleanza nazionale.

0. 3. 03. 6. Selva, Bono, Possa, Alberto Giorgetti, Liotta, Armani, Peretti.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di procedere ad una immediata riduzione del carico tributario, in attesa di poter utilizzare le maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo, a

decorrere dal 1 gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2003, il reddito complessivo dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, prodotto nelle aree Obiettivo 1 degli interventi dei Fondi Strutturali della Commissione dell'Unione, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 30 per cento anziché con le aliquote ordinarie stabilite dall'articolo 91 del medesimo TUIR. L'applicazione dell'aliquota agevolata così determinata rispetto a quella ordinaria non può apportare un beneficio d'imposta superiore all'importo del contributo «*de minimis*», come definito al paragrafo 3.2 della comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 20 maggio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/213 del 19 agosto 1992, come modificata dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996.

3-ter. Per gli adempimenti di cui all'articolo 105 del TUIR a carico delle imprese beneficiarie del regime agevolativo di cui al precedente comma, il Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dall'approvazione della presente norma, è delegato ad emanare specifiche norme di attuazione.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente in tutte le voci, i seguenti importi:

2001: — 250.000;

2002: — 250.000;

2003: — 250.000.

0. 3. 03. 16. Manzione, Vito, Bono.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di procedere ad una immediata riduzione del carico tributario, in attesa di poter utilizzare le maggiori en-

trate di cui al comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1 gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2003, il reddito complessivo dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a*), *b*) e *d*) del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, prodotto nelle aree Obiettivo 1 degli interventi dei Fondi Strutturali della Commissione dell'Unione, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 30 per cento anziché con le aliquote ordinarie stabilite dall'articolo 91 del medesimo TUIR. L'applicazione dell'aliquota agevolata così determinata rispetto a quella ordinaria non può apportare un beneficio d'imposta superiore all'importo del contributo « *de minimis* », come definito al paragrafo 3.2 della comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 20 maggio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/213 del 19 agosto 1992, come modificata dalla comunicazione della Commissione delle comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996.

3-ter. Per gli adempimenti di cui all'articolo 105 del TUIR a carico delle imprese beneficiarie del regime agevolativo di cui al precedente comma, il Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dall'approvazione della presente norma, è delegato ad emanare specifiche norme di attuazione.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente in tutte le voci, i seguenti importi:

2001: — 250.000;

2002: — 250.000;

2003: — 250.000.

0. 3. 03. 15. Manziona, Vito, Bono.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi

d'impresa). - 1. Le maggiori entrate che risulteranno dall'aumento delle basi imponibili dei tributi erariali e dei contributi sociali per effetto della applicazione delle disposizioni per favorire l'emersione, di cui all'articolo 70 della presente legge, sono destinate alla riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gravanti sul reddito d'impresa.

2. L'accertamento delle maggiori entrate viene effettuato entro il 31 marzo 2002 sulla base dei contratti di riallineamento e di emersione registrati entro il 30 novembre 2001. Con decreto del Ministro delle Finanze viene stimato il maggior gettito realizzabile, a seguito dell'aumento delle basi imponibili, nel corso degli anni dal 2001 al 2005 e per effetto della progressiva riduzione delle agevolazioni concesse ai soggetti aderenti ai contratti di emersione.

3. In relazione alle stime del maggior gettito determinato ai sensi del comma 2, viene disposta, a decorrere dal 2002, la riduzione delle imposte di cui al comma 1.

3. 03. (Testo così modificato nel corso della seduta) Governo.

(Approvato)

(A.C. 7328-bis — sezione 4)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

*(Incentivi
per l'incremento dell'occupazione).*

1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 assumono nuovi dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono escluse le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della

Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, risulta inferiore al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 20 anni;

b) non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico o privato, comunque assegnato, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a lire 3 milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste nel presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui ai commi precedenti. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.

11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 5.

*(Incentivi per l'incremento
dell'occupazione).*

Sopprimerlo.

* 5. 1. (ex 5. 67. e 5. 66.) Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Marras.

Sopprimerlo.

* 5. 2. (ex 5. 132.) Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. È riconosciuto ai datori di lavoro un credito di imposta pari a lire 31.000 per ogni giornata retribuita eccedente quelle retribuite nel corrispondente mese dell'anno precedente. A tal fine, le prestazioni di lavoro a tempo parziale sono computate in misura proporzionale all'orario normale previsto dal contratto nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

2. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è incrementato di lire 15.000 giornaliero in relazione ai dipendenti occupati presso le unità produttive ubicate nei territori di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Tale ulteriore credito compete nel rispetto dei limiti della regola *de minimis* prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* C68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste nel presente comma sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta a condizione che siano osservati i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria e che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le agevolazioni previste nel presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

5. 4. (ex 5. 68.) Mazzocchi, Bono, Pezzoli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: assumono nuovi con le seguenti: incrementano il numero dei lavoratori.

5. 110. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, l'incremento deve intervenire rispetto alla base occupazionale costituita dalla media dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e dalla media dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato occupati nel periodo tra il 1° ottobre ed il 30 settembre 2000; in tal caso il credito di imposta è pari a 400.000 lire per ciascun mese.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

5. 5. (ex 5. 69) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: contratto di lavoro a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: o a tempo determinato per non meno di sei mesi nelle attività turistiche, alberghiere e ricettive a carattere stagionale.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

5. 58. (ex 5. 17.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: contratto di lavoro a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: ovvero a tempo determinato per un periodo non inferiore a sei mesi, per le imprese operanti nel settore turistico e alberghiero.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

5. 7. (vedi 5. 51) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: contratto di lavoro a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: o a tempo determinato.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3.

5. 6. (ex 5. 125) Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli, Cosentino.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato nel settore agricolo, il credito è concesso, in misura proporzionale alle